

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE TURISTICHE COMUNALI**

**QUADRO SINOTTICO DELLE MODIFICHE DA APPORTARE**

*(in corsivo e grassetto le modifiche)*

<b>TESTO PREVIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<p><b>Art.1 – STRUTTURE</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle strutture di interesse turistico di proprietà comunale denominate “Bar Parco Pubblico Il Bastione”, “Bar Parco Archeologico E. Fiumi”, “Camping Le Balze”, “Ostello della Gioventù” e del ristorante annesso a quest’ultima struttura ricettiva, “Impianto natatorio di Fontecorrenti”, nonché quelle che, in prosieguo di tempo, potranno essere realizzate dall’Amministrazione Comunale.</p>	<p><b>Art.1 – STRUTTURE</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle strutture di interesse turistico di proprietà comunale denominate “Bar Parco Pubblico Il Bastione”, “Bar Parco Archeologico E. Fiumi”, “Camping Le Balze”, “Impianto natatorio di Fontecorrenti”, nonché quelle che, in prosieguo di tempo, potranno essere realizzate dall’Amministrazione Comunale.</p>
<p><b>Art.2 – MODALITA’ DI GESTIONE</b></p> <p>1. L’Amministrazione Comunale provvede alla gestione delle strutture oggetto del presente regolamento in una delle forme previste dall’articolo 22 della Legge 142/1990.</p>	<p><b>Art.2 – MODALITA’ DI GESTIONE</b></p> <p>1. L’Amministrazione Comunale provvede alla gestione delle strutture oggetto del presente regolamento in una delle forme <i>in materia previste dal vigente ordinamento degli enti locali</i></p>
<p><b>Art.4 – MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE</b></p> <p>2. La deliberazione a contrarre stabilirà la durata della concessione, comunque non superiore a dieci anni, eventualmente rinnovabili, il canone a base d’asta e le condizioni particolare che l’Amministrazione intende prevedere per assicurare la continuità dei servizi.</p>	<p><b>Art.4 – MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE</b></p> <p>2. La deliberazione a contrarre stabilirà la durata della concessione, il canone a base d’asta e le condizioni particolare che l’Amministrazione intende prevedere per assicurare la continuità dei servizi.</p>
<p><b>Art.5 – DEPOSITO PROVVISORIO E CAUZIONE</b></p> <p>3. A garanzia del corretto adempimento contrattuale il concessionario dovrà depositare presso la Tesoreria comunale la cauzione stabilita nella misura di un terzo del canone annuo o prestare idonea fideiussione bancaria di pari importo.</p>	<p><b>Art.5 – DEPOSITO PROVVISORIO E CAUZIONE</b></p> <p>3. A garanzia del corretto adempimento contrattuale il concessionario dovrà depositare presso la Tesoreria comunale la cauzione stabilita nella misura di <i>due annualità del canone</i> o prestare idonea fideiussione bancaria di pari importo.</p>
<p><b>Art.6 – DOMICILIO</b></p> <p>1. Il concessionario dovrà eleggere, a tutti gli effetti giudiziari, il proprio domicilio in Pisa.</p>	<p><b>Art.6 – CONTROVERSIE</b></p> <p>1. <i>Per ogni controversia è competente il Foro di Pisa ed è escluso il deferimento ad arbitri.</i></p>
<p><b>Art.9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</b></p> <p>2. E’ fatto obbligo al concessionario di: .....</p>	<p><b>Art.9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</b></p> <p>2. E’ fatto obbligo al concessionario di: .....</p>

<p>f) assicurare, a propria cura e spese, i beni mobili e immobili in uso contro l'incendio, il furto, il danneggiamento per qualsiasi causa e la responsabilità civile; il valore della suddetta polizza è indicato in L.5.000.000.000 (cinque miliardi);</p> <p>.....</p> <p>k) praticare agli utenti le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale;</p> <p>.....</p> <p>3. Il concessionario è tenuto inoltre a porre le strutture a disposizione del Comune o di enti, organizzazioni ed associazioni da esso indicati per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli, fino ad un massimo di tre, rientranti nella programmazione annuale da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, prevedendo in tali casi il pagamento da parte dell'utente delle spese sostenute dal gestore per tali manifestazioni, ivi incluse quelle di personale. Nel caso di ulteriori istanze di organismi non aventi finalità di lucro, le strutture verranno messe a disposizione dei richiedenti secondo la priorità derivante dall'ordine cronologico di presentazione delle richieste e il concessionario addebiterà un canone di uso giornaliero identico per tutti nella misura concordata annualmente con l'Amministrazione comunale.</p>	<p>f) assicurare, a propria cura e spese, i beni mobili e immobili in uso contro l'incendio, il furto, il danneggiamento per qualsiasi causa e la responsabilità civile; il <b>massimale</b> della suddetta polizza è indicato in € 2.500.000,00 (euro due milioni e cinquecentomila) unico ed il comune dovrà essere considerato terzo garantito ai fini della polizza di responsabilità civile;</p> <p>.....</p> <p>k) praticare agli utenti le tariffe <b>concordate ed</b> approvate dall'Amministrazione comunale <b>che dovranno essere in linea con quelle praticate da strutture similari</b>;</p> <p>.....</p> <p>3. idem.</p> <p><b>4. Il comma 3 non si applica per il Camping "Le Balze"</b></p>
	<p><b>Art.10 – SUBENTRO AL PRECEDENTE GESTORE</b></p> <p><b>(comma da inserire dopo il 1°)</b></p> <p>2. <i>Limitatamente al Campeggio ed al “Bar Parco Pubblico Il Bastione”, il concessionario subentrante, qualora abbia necessità di assumere nella propria azienda nuovo personale necessario per la gestione della struttura, dovrà ricorrere prioritariamente al personale impiegato dal precedente gestore nella stessa struttura, per almeno sei mesi, la cui professionalità corrisponda alle esigenze della nuova gestione. E' fatto comunque salvo il rispetto della vigente normativa in materia di collocamento.</i></p>

<p align="center"><b>Art.11 – PENALITA’</b></p> <p>1. La violazione da parte del concessionario di ogni disposizione contenuta nel presente regolamento, fatte salve quelle che prevedono la possibilità di revoca della concessione di cui all’articolo 12, o nella convenzione darà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da commisurarsi da parte del Sindaco alla gravità dell’inflazione e da contenere entro i limiti minimo e massimo rispettivamente del 5 e del 50 per cento del canone annuo.</p>	<p align="center"><b>Art.11 – PENALITA’</b></p> <p>1. <i>Per gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, i singoli capitolati prevederanno specifiche e congrue penalità.</i></p>
	<p align="center"><b>Art.12 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE</b> (comma da inserire dopo il 4°)</p> <p><i>4 bis. In caso di recesso del concessionario, lo stesso perde il diritto al riscatto degli investimenti.</i></p>
	<p align="center"><b>Art.14 – MIGLIORIE</b> (Comma da inserire dopo il 3°)</p> <p><i>3 bis. È in ogni caso esclusa la possibilità di riscatto al termine della concessione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i></p>
<p align="center"><b>Art.15 – NORME PARTICOLARI PER L’OSTELLO DELLA GIOVENTU’</b></p> <p>1. Il concessionario è tenuto a riservare, per le esigenze dei servizi comunali o in occasione di iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune, i posti letto ed i servizi di mensa prenotati entro il 15 marzo di ciascun anno, praticando le tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale.</p> <p>2. Per richieste pervenute successivamente alla data del 15 marzo la messa a disposizione di posti a tariffa scontata avverrà compatibilmente con la disponibilità dei medesimi.</p> <p>3. L’esercizio in forma imprenditoriale della struttura è soggetto ad autorizzazione comunale pervia stipula di convenzione ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale n.1/1987.</p> <p>4. Il servizio di ricezione all’Ostello è assicurato almeno dalle ore 7.00 alle 9.00 e dalle ore 18.00 alle 23.30.</p>	<p align="center"><b>ARTICOLO ABROGATO</b></p>